



*Termine di referendum: 20 gennaio 2022*

---

## **Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)**

### **Modifica del 1° ottobre 2021**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 2020<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge dell'8 ottobre 2004<sup>2</sup> sui trapianti è modificata come segue:

#### *Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espianti standardizzati soltanto se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di informazione, opposizione e consenso di cui agli articoli 8–8c, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere f e g, 39 capoverso 2 nonché 40 capoverso 2.

#### *Art. 8*                    Condizioni del prelievo

<sup>1</sup> È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se:

- a. la morte è stata accertata;
- b. la persona non si è opposta al prelievo.

<sup>2</sup> In mancanza dell'opposizione o del consenso o di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti della persona deceduta possono opporsi al prelievo. Sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.

<sup>3</sup> Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile, il prelievo non è consentito.

<sup>1</sup> FF 2020 8351

<sup>2</sup> RS 810.21

<sup>4</sup> Se è comprovato che la persona deceduta ha delegato a una persona di fiducia la decisione circa il prelievo di organi, tessuti o cellule, questa persona subentra agli stretti congiunti.

<sup>5</sup> Il prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di espianti standardizzati è consentito soltanto se la persona deceduta o i suoi stretti congiunti vi hanno acconsentito. Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo del consenso anche per il prelievo di organi, tessuti o cellule non attribuiti secondo la sezione 4.

<sup>6</sup> La volontà della persona deceduta prevale sulla volontà degli stretti congiunti e su quella della persona di fiducia di cui al capoverso 4.

*Art. 8a*            Età minima

Chi ha compiuto 16 anni può decidere autonomamente se acconsentire o meno al prelievo dei suoi organi, tessuti o cellule.

*Art. 8b*            Revoca

L'opposizione o il consenso, come pure ogni altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, possono essere revocati in qualsiasi momento.

*Art. 8c*            Accertamento dell'opposizione

<sup>1</sup> Prima di effettuare un prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta, va verificato se nel registro delle donazioni di organi e di tessuti di cui all'articolo 10a figura l'opposizione o il consenso o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

<sup>2</sup> Il registro delle donazioni di organi e di tessuti può essere consultato soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

<sup>3</sup> Se né l'opposizione o il consenso né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione figurano nel registro delle donazioni di organi e di tessuti o sono in altro modo immediatamente riconoscibili, va chiesto agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una sua dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

<sup>4</sup> Se non sono a conoscenza né dell'opposizione o del consenso né di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti vengono informati del loro diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. la cerchia degli stretti congiunti;
- b. le modalità e i termini relativi al coinvolgimento degli stretti congiunti e all'esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

*Art. 10* Provvedimenti medici preparatori

<sup>1</sup> I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere attuati se non vi è opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule; possono essere attuati già durante l'accertamento dell'opposizione.

<sup>2</sup> Devono inoltre adempiere le seguenti condizioni:

- a. non possono accelerare la morte della persona;
- b. non possono indurre nella persona uno stato vegetativo permanente;
- c. comportano per la persona soltanto rischi e incomodi minimi;
- d. sono indispensabili per la riuscita del trapianto.

<sup>3</sup> Possono essere attuati soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

<sup>4</sup> Se il prelievo di organi, tessuti o cellule è subordinato al consenso del donatore o dei suoi stretti congiunti in virtù dell'articolo 8 capoverso 5, i provvedimenti medici preparatori possono essere attuati:

- a. prima della morte, soltanto se il donatore o i suoi stretti congiunti vi hanno acconsentito;
- b. dopo la morte, finché non è accertato se esista o meno il consenso.

<sup>5</sup> Si applica per analogia l'articolo 8 capoverso 4.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d;
- b. la durata massima dei provvedimenti nei casi di cui ai capoversi 1 e 4 lettera b.

*Art. 10a* Registro delle donazioni di organi e di tessuti

<sup>1</sup> Il Servizio nazionale di attribuzione di cui all'articolo 19 tiene un registro nel quale ciascuno può iscrivere l'opposizione o il consenso o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

<sup>2</sup> Le persone responsabili dell'accertamento della volontà relativa alla donazione negli ospedali in cui sono assistiti potenziali donatori possono consultare il registro mediante procedura di richiamo.

<sup>3</sup> Il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>3</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti funge da numero d'identificazione personale.

<sup>4</sup> Per le persone cui non è assegnato un numero AVS, il Consiglio federale può prevedere un altro identificatore personale.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina inoltre:

- a. il tipo di dati trattati nel registro;
- b. le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati;
- c. le modalità con cui le persone devono identificarsi all'atto dell'iscrizione nel registro.

*Art. 54 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale delega la tenuta del registro delle donazioni di organi e di tessuti di cui all'articolo 10a a un'organizzazione o una persona con sede in Svizzera e che dispone di esperienza nella tenuta di siffatti registri.

*Art. 61 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> L'informazione comprende in particolare:

- a. l'indicazione della possibilità per ogni persona di esprimere la propria opposizione o il proprio consenso o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione nel registro delle donazioni di organi e di tessuti e di revocarli in qualsiasi momento;
- b. l'indicazione delle conseguenze derivanti da una mancata opposizione, segnatamente del fatto che il prelievo di organi, tessuti o cellule e l'attuazione di provvedimenti medici preparatori sono consentiti se non vi è opposizione da parte del donatore o dei suoi stretti congiunti;
- c. l'indicazione dei rischi e degli incomodi associati ai provvedimenti medici preparatori;
- d. *ex lett. b*
- e. *ex lett. c*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 69 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> e c<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale<sup>4</sup>, chiunque intenzionalmente:

- <sup>c<sup>bis</sup></sup>. preleva organi, tessuti o cellule da una persona in violazione delle disposizioni relative al consenso e all'opposizione di cui agli articoli 8–8c, 12 lettera b e 13 lettere f–i;
- <sup>c<sup>ter</sup></sup>. trapianta organi, tessuti o cellule prelevati in violazione delle disposizioni relative al consenso e all'opposizione di cui agli articoli 8–8c, 12 lettera b e 13 lettere f–i;

<sup>4</sup> RS 311.0

## II

*All'entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020<sup>5</sup> della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>6</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), le disposizioni qui appresso della presente legge hanno il tenore seguente o sono completate come segue:*

*Art. 10a cpv. 3, 4 e 5, frase introduttiva, nonché lett. d*

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> *Privi di oggetto o abrogati*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- d. quali dati devono fornire le persone cui non è assegnato un numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>7</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

*Art. 54 cpv. 2<sup>ter</sup>*

<sup>2ter</sup> Per l'esecuzione dei compiti secondo l'articolo 10a della presente legge, l'organizzazione o la persona incaricata della tenuta del registro delle donazioni di organi e di tessuti è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS secondo l'articolo 50c LAVS<sup>8</sup>.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> È il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 22 marzo 2019<sup>9</sup> «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane».

<sup>3</sup> Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» sarà stata ritirata<sup>10</sup> o respinta in votazione popolare.

<sup>5</sup> FF 2020 8731

<sup>6</sup> RS 831.10

<sup>7</sup> RS 831.10

<sup>8</sup> RS 831.10

<sup>9</sup> FF 2019 2645

<sup>10</sup> FF 2021 2341

<sup>4</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022